



COMUNE DI PREVALLE

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO A TUTELA DEL DECORO URBANO

Approvato con Delibera di Consiglio n. 48 del 28 SETTEMBRE 2022

Successivamente modificato con delibere del Consiglio Comunale

n. 06 del 12/03/2026)

MODIFICHE PROPOSTE CC n. 06 del 12/03/2026:

TESTO EVIDENZIATO **SFONDO GIALLO** (art 22 VIGILANZA parte aggiunta)

Sommario

Art. 1 - Finalità del regolamento	3
Art. 2 - Criteri organizzativi per i servizi di pulizia	3
Art. 3 - Abbandono e rimozione dei rifiuti	3
Art.4 - Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo	4
Art. 5 - Volantinaggio.....	4
Art. 6 - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti.....	5
Art. 7 - Mercato rionale	5
Art. 8 – Manifestazioni pubbliche	5
Art.9 - Conduzione di animali, raccolta e conferimento dei rifiuti animali	6
Art. 10 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti.....	6
Art. 11 - Cantieri su aree pubbliche e private	6
Art. 12 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	7
Art. 13 - Pulizia dei terreni non edificati	7
Art. 14 - Aree adibite a circhi e spettacoli viaggianti.....	8
Art. 15 - Esercizi stagionali all'aperto.....	8
Art. 16 - Manufatti posti sul suolo pubblico	8
Art. 17 - Ordinanza contingibili ed urgenti.....	9
Art. 18 - Sgombero neve	9
Art. 19 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata	9
Art. 20 - Conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione di giardini e simili ai “green service”	10
Art. 21 - Veicoli a motore, rimorchi e simili	10
Art. 22 - Vigilanza	10
Art. 23 - Prevenzione e cooperazione	10
Art. 24 - Regime sanzionatori	11
ALLEGATO A _IMPORTI SANZIONI.....	11

Art. 1 - Finalità del regolamento

Finalità del presente Regolamento è quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

Art. 2 - Criteri organizzativi per i servizi di pulizia

1. I servizi di pulizia, così come definiti dal presente Regolamento, sono assicurati con diversi livelli di servizio e modalità, ed in particolare riguarderanno:
 - strade e piazze classificate come comunali;
 - aree pedonali, a verde pubblico, compresi i parchi, piste ciclabili e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
 - aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
2. L'Amministrazione garantisce principalmente i seguenti servizi:
 - spazzamento di strade, piazze e porticati e lavaggi e sanificazioni mirati;
 - pulizia, lavaggio e cancellazione scritte vandaliche dai monumenti, dai sottopassi, dall'arredo urbano;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o proprietario o utilizzatore del terreno;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.

Art. 3 - Abbandono e rimozione dei rifiuti

1. Fatta salva l'applicabilità delle norme vigenti, è vietato gettare, spandere, lasciar cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, nei corsi d'acqua, nonché in cortili, vicoli od altri luoghi, anche recintati.
2. L'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, interviene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/06 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli ulteriori obblighi di diversa natura stabiliti dal presente Regolamento e/o da disposizioni di legge.
3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza

diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, effettuano l'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Art.4 - Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie su suolo pubblico, di provvedere alla costante pulizia degli spazi di competenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire in via sostitutiva, con potere di rivalsa, per il ripristino della pulizia. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
4. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti in modo differenziato a cura del produttore negli appositi contenitori e con le modalità previste.
5. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati anche da ignoti.
6. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 è fatto divieto ai soggetti di cui ai precedenti commi di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.

Art. 5 - Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato per le strade pubbliche aperte al pubblico:

- a. distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - b. lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Art. 6 - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti

1. E' vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonchè fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
2. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1) saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione e nel caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Art. 7 - Mercato rionale

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nel mercato rionale si conformano ai principi generali enunciati nel Regolamento Tarip.
2. Gli esercenti devono sgombrare da veicoli ed altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro sessanta minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, salvo specifiche autorizzazioni dei competenti Uffici comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli per non ostacolare le operazioni di pulizia, lavaggio e igienizzazione delle aree.
3. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali.

Art. 8 – Manifestazioni pubbliche

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative culturali e sportive, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative all'Ufficio comunale competente in materia di igiene urbana, con un preavviso di almeno dieci giorni, corredato dall'autorizzazione e/o altra documentazione da cui si evinca a chi spetti l'onere della spesa conseguente ai servizi di pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalle manifestazioni, sia durante, che al termine dell'iniziativa. La raccolta dei rifiuti deve privilegiare il conferimento differenziato.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso di cittadini, potranno essere posti a carico degli organizzatori.

Art.9 - Conduzione di animali, raccolta e conferimento dei rifiuti animali

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni di essere muniti di idonea attrezzatura (appositi sacchetti richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi) per la raccolta delle deiezioni solide.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi e ogni altro spazio pedonale di uso pubblico, comprese le aree verdi.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1) e 2) è tenuto al ripristino del sito.
4. L'Amministrazione, o per essa il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento delle spoglie di animali domestici e selvatici abbandonate su aree pubbliche. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario ad esso saranno addebitati i costi.

Art. 10 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, nonché l'affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1) è tenuto alla pulizia del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.

Art. 11 - Cantieri su aree pubbliche e private

1. Le imprese che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività, sono obbligate a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, sino ad una distanza non inferiore a tre metri, contenendo inoltre lo spargimento di polveri (anche previo innaffiamento stradale, se necessario) e rifiuti sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole/i se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e

infrastrutturali di qualsiasi natura.

3. Le imprese con permesso di costruzione o con dichiarazione d'inizio attività, o autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, che contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, sanitari, mattoni, ecc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendano mettere in atto, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. In assenza della citata comunicazione non potrà essere dato inizio ai lavori. Entro trenta giorni dal termine dei lavori le suddette imprese dovranno documentare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.
4. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.

Art. 12 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando, a propria cura e spese, anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani da parte del Gestore del servizio nella rispettiva via o piazza.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di gelati, pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (carta, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area di cui sopra, in dotazione o comunque antistante, dovrà risultare perfettamente pulita.

Art. 13 - Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione degli stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, nonché di uso pubblico, recintate e non, devono essere ben tenuti puliti ed ordinati a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
3. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha

la disponibilità delle aree.

4. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, il proprietario sarà obbligato con Ordinanza, previa diffida, all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
5. In caso di inerzia Il Sindaco, allorchè sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario e ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perchè questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza, il soggetto gestore eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dell'Amministrazione con potere di rivalsa nei confronti dei destinatari dell'ordinanza.

Art. 14 - Aree adibite a circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti al termine dell'attività.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata di tutte le tipologie per i quali sono attivi i relativi servizi di raccolta.
 - Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.
 - Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario dei servizi di igiene urbana normalmente prestati sarà a carico dei gestori delle attività di che trattasi.

Art. 15 - Esercizi stagionali all'aperto

1. Gli esercizi stagionali all'aperto devono far pervenire all'Amministrazione Comunale con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero l'attivazione di apposito servizio di ritiro dedicato.
2. E' obbligo dei titolari degli esercizi di cui sopra provvedere all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dell'Amministrazione.

Art. 16 - Manufatti posti sul suolo pubblico

1. Chiunque pone, previa autorizzazione dell'Amministrazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a

scopo ornamentale, quali fioriere, vasi, etc., sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, salvo diversi specifici accordi con l'Amministrazione.

2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia, l'Amministrazione provvederà alla loro rimozione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

Art. 17 - Ordinanza contingibili ed urgenti

In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 D.Lgs 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 18 - Sgombero neve

Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci, e dagli spazi prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di sostanze idonee allorchè, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucchiolevole per presenza di ghiaccio.

Art. 19 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spazzamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per la lunghezza dell'interno fronte;
2. La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della spatatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata dagli utilizzatori dei passi carrai stessi;
3. Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo altresì di abbattere eventuali festoni e lame

di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni e di provvedere a liberare comunque dalla neve le griglie, le caditoie stradali e le imboccature dei pozzetti per la raccolta acque meteoriche.

4. Nel caso di neviccate di entità superiori a 10 cm i possessori di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo del marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, anche in deroga a eventuali regolamenti condominiali, fino a quando non siano state liberate le carreggiate.
5. qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori dalla carreggiata, i proprietari devono rimuoverle al momento degli interventi di asporto della neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.

Art. 20 - Conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione di giardini e simili ai “green service”

1. E' attivo il servizio integrativo “green service” mediante contenitori collocati sul territorio comunale.
2. Il servizio “green service” è utilizzabile solo dalle utenze domestiche (cittadini). Tutte le utenze non- domestiche, con sede nel territorio comunale, dovranno recarsi presso il Centro di Raccolta.

Art. 21 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. E' vietato abbandonare sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private le carcasse di autoveicoli e motoveicoli e i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti secondo le modalità e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 231 Dlgs n. 152/2006.
2. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, saranno rimossi con le modalità di cui alle vigenti disposizioni.

Art. 22 – Vigilanza (modificato con deliberazione Cons Com-le n. 06 del 12/03/2026)

Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali e/o agenti del Corpo di Polizia Locale, **agli ispettori ambientali nominati dal Sindaco** nonchè in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri tecnici comunali.

Art. 23 - Prevenzione e cooperazione

1. L'Amministrazione e il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le Associazioni ambientaliste, di volontariato e/o rappresentanti di categoria, promuovono progetti e campagne informative e di educazione ambientale, anche presso le scuole, finalizzati a sensibilizzare l'utenza e favorire il miglioramento dei servizi e il decoro della città;

2. L'Amministrazione promuove e incentiva, anche mediante forme di agevolazione e premialità, l'utilizzo di prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e la produzione di rifiuti nella fase di post consumo.

Art. 24 - Regime sanzionatori

1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267//2000, con l'applicazione delle sanzioni previste nell'allegato A) del presente Regolamento.
2. L'applicazione delle sanzioni è differita di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

ALLEGATO A _IMPORTI SANZIONI

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	ARTICOLO	OBBLIGO	SANZIONE (euro)
Abbandono di rifiuti o inquinanti.	Art. 3	Bonifica del luogo ed eventuale costo di smaltimento, trasporto e pulizia. In caso non sia possibile individuare il	Da 250 a sacco fino ad un massimo di 2.500

		responsabile dell'abbandono, risponde in solido il proprietario dell'area.	Da 400 euro fino ad un massimo di 4000 euro per rifiuti ingombranti, elettrodomestici e inerti.
Imbrattamento o mancata pulizia del suolo occupato da esercente di attività di qualsiasi specie e dell'area circostante fino ad una distanza non inferiore a tre metri	Art. 4	E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	Da 200 a 1.000
Mancata rimozione di accumuli di rifiuti, pulizia e decoro delle aree private	Art. 4	Rimozione a carico dell'utente e relativo smaltimento dei rifiuti. Obbligo di provvedere all'immediata pulizia	Da 200 a 1.000
Danneggiamento, ribaltamento, spostamento, affissione di materiali e conferimento di rifiuto urbano domestico nei cestini porta rifiuti	Art. 4	E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	Da 200 a 1.000
Lancio o deposito o collocazione di volantini presso le pubbliche vie e/o aperte al pubblico.	Art. 5	Rimozione a carico dell'autore o, qualora non sia possibile individuare il responsabile della violazione, il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino	Da 200 a 1.600
Affissione di manifesti o adesivi non autorizzati, imbrattamento muri, manufatti permanenti in aree pubbliche o di uso pubblico, strutture e arredi pubblici.	Art. 6	Rimozione manifesti e/o ripristino manufatto con spese a carico dell'autore o, qualora non sia possibile individuare il responsabile della violazione, il	Da 200 a 1.600

		beneficiario del messaggio contenuto nel volantino	
Deposito rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività di mercato rionale non differenziati; mancato sgombero di veicoli e attrezzature entro 60 minuti dalla cessazione dell'attività di vendita	Art.7	E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	Da 200 a 1.000
Deposito di rifiuti prodotti da associazioni sportive, culturali, ricreative, gruppi di cittadini, circoli privati che organizzano feste in piazza, sagre, manifestazioni varie in aree e spazi pubblici	Art. 8	Garantire le pulizie delle aree interessate con continuità, durante e al termine dell'iniziativa, nonché le spese conseguenti al servizio di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti delle aree che si intendono utilizzare.	Da 400 a 2.000
Proprietari di cani e/o accompagnatori non muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide, mancata della raccolta delle medesime nei contenitori di rifiuti urbani.	Art.9	E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	Da 150 a 500
Abbandono di materiali di risulta prodotti da operatori carico, trasporto merci e affissione manifesti su suolo pubblico	Art. 10	Obbligo di rimozione completa dei materiali di risulta e pulizia aree interessate.	Da 200 a 1.000
Mancata restituzione delle aree pubbliche occupate da imprese edili perfettamente sgombrare da rifiuti, scarti e	Art. 11	Obbligo di rimozione completa dei materiali di risulta e pulizia aree interessate ed annaffiamento stradale per abbattimento polveri.	Da 600 a 2.000

residui di qualsiasi tipo fino a una distanza di metri 3.			
Mancata pulizia del suolo occupato da gestori di esercizi pubblici, bar, ristoranti, pizzerie ecc. e dell'area circostante fino ad una distanza non inferiore a 3 m.	Art. 12	Obbligo pulizia delle aree interessate.	Da 200 a 1.000
Mancata pulizia o deposito di rifiuti su terreni non edificati o luoghi di uso comune dei fabbricati.	Art. 13	Rimozione a carico dell'utente e relativo smaltimento dei rifiuti. Obbligo di provvedere all'immediata pulizia	Da 400 a 2.000
Mancata pulizia dell'area occupata da gestori di spettacoli viaggianti, installando a propria cura e spesa, anche adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, durante l'esercizio della loro attività assicurando la raccolta differenziata.	Art. 14	E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'amministrazione	Da 600 a 1.500
Mancata pulizia dell'area occupata da esercenti stagionali all'aperto installando, a propria cura e spesa, anche adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, durante l'esercizio della loro attività, assicurando la raccolta differenziata	Art. 15	E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'amministrazione	Da 200 a 1.000
Mancata pulizia di manufatti a scopo ornamentale o per altre finalità posizionate da utenze private e pubblici esercizi previa autorizzazione.	Art. 16	Provvedere al decoro degli stessi, alla manutenzione e alla pulizia dell'area immediatamente circostante.	Da 200 a 1.000

Mancato rispetto degli obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata	ART. 19	Provvedere allo sgombero della neve e/o alla rimozione della/e autovettura/e	Da 100 a 500
Conferimento rifiuto non conforme al green service o da utenze non- domestiche	Art. 20	E' fatto obbligo, oltre al pagamento della sanzione, di provvedere al corretto smaltimento del rifiuto non conforme o alle spese di smaltimento sostenute dall'Amministrazione.	Da 200 a 2.000
Abbandono di autoveicoli e motoveicoli su suolo pubblico o aree private.	Art. 21	Rimozione dell'autoveicolo o motoveicolo abbandonato	Da 200 a 1.000